

IL GIUDICE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
premessi che l'O.S. ricorrente ha chiesto dichiararsi l'antisindacalità del rifiuto opposto dal dirigente scolastico della Scuola convenuta alla richiesta di convocazione di un'assemblea sindacale in orario di servizio, avanzata l'8.11.2006 dal prof. Renato Franzitta n.q. di R.S.U. di essa ricorrente;
ritenuto che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio in difesa delle amministrazioni convenute, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo anzitutto il difetto di legittimazione a resistere del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Centro Servizi Amministrativi della provincia di Palermo in favore di quella, esclusiva, della Scuola convenuta e, nel merito, assumendo la legittimità del rifiuto alla luce dell'art. 8, comma 3 lett. b), del CCNL per il comparto Scuola valevole per il quadriennio giuridico 2002-2005, secondo il quale "le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno [omissis] b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti [omissis]";
considerato che un opposto assunto è sostenuto da parte ricorrente, secondo la quale la disposizione sopra menzionata si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 2, del CCNO 7.8.1998, che stabilisce che "le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, dai soggetti indicati nell'art. 10", tra i quali appunto "i componenti delle R.S.U.", e realizzando una deroga *in peius* rispetto alla previsione dell'accordo quadro ne violerebbe l'art. 2 comma 1,

che fa "salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o di area a definire condizioni di miglior favore";

considerato che la questione è stata già portata alla cognizione della giurisprudenza di merito, che in talune pronunce (cfr. ad es. Trib. Civitavecchia, 19.9.2003 n. 649/2003; Trib. Livorno, 10.2.2005, n. 124/2005) ha concluso per la prevalenza del contratto collettivo nazionale quadro rispetto alla contratto collettivo nazionale di comparto e la conseguente disapplicazione delle clausole del secondo in contrasto col contenuto del primo;

ritenuto che tale soluzione appare preferibile, ove si consideri che il diritto di indire l'assemblea discende direttamente dall'art. 20 St. lav., che al terzo comma attribuisce la relativa facoltà d'indizione "alle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva", alle quali – giusta la previsione dell'art. 4 dell'accordo interconfederale 20.12.1993 – sono subentrati "i componenti delle R.S.U.";

ritenuto, per contro, che l'opposta soluzione finirebbe inevitabilmente per vulnerare l'attività sindacale del componente di minoranza della R.S.U., cui la maggioranza potrebbe in definitiva interdire l'esercizio della propria libertà sindacale semplicemente opponendosi ad ogni sua richiesta di indire un'assemblea;

ritenuta, altresì, l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità della domanda per mancanza d'attualità della condotta censurata, essendo quello dedotto un tipico illecito permanente;

ritenuta, infine, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione a resistere del Ministero e del C.S.A. convenuti, atteso che le istituzioni scolastiche acquisiscono la personalità

giuridica a mano a mano che abbiano raggiunto i requisiti prescritti dall'art. 21 l. n. 59/1997 e – giusta la previsione dell'art. 4 d.P.R. n. 233/1998 – con provvedimenti dei dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica che accertino la ricorrenza dei requisiti prescritti, onde in mancanza di (prova dell'esistenza di) tale atto formale la scuola statale non ha una propria *legitimatio ad processum* svincolata dalla rappresentanza ed assistenza erariali (cfr., in termini, Cass. n. 173 del 2003); ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie;

P. Q. M.

Dichiara antisindacale il rifiuto opposto dal dirigente scolastico della Scuola secondaria di primo grado "G.A. Borgese – XXVII maggio" alla richiesta di convocazione di un'assemblea sindacale in orario di servizio, avanzata l'8.11.2006 dal prof. Renato Franzitta, n.q. di R.S.U. dell'O.S. "COBAS – Comitati di Base della Scuola", e per l'effetto ordina la cessazione del comportamento predetto, consentendo al componente R.S.U. dell'O.S. ricorrente di indire la richiesta assemblea in orario di servizio e in locali idonei;


compensa tra le parti le spese di lite.

Manda in Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, il 27.11.2006.

IL GIUDICE

Luigi Cavallaro



C. 33038
Felli Maria
27/11/06

TRIBUNALE DI PALERMO

VERBALE DI CAUSA

Addì 23.11.2006

In Palermo nella sala di udienze della SEZIONE
LAVORO

Dinanzi al Giudice Luigi Cavallaro, chiamata la
causa

TRA

COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA

c/

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
RICERCA

2) C.S.A.

3) SCUOLA SECONDARIA G.A. BORGESE XXVII MAGGIO

Sono presenti la prof. Venere Anzaldi n.g. di
legale rappresentante dell'O.S. ricorrente
assistita dall'Avv. Tuttolomondo e la prof. Maria
Grazia Gugliotta n.g. di vicario del dirigente
della Scuola convenuta assistita dall'Avv. Mulieri
dell'Avvocatura dello Stato.

L'Avv. Tuttolomondo contesta il fondamento
dell'avversa eccezione di difetto di
legittimazione passiva e insiste nelle conclusioni
di cui al ricorso, l'Avv. Mulieri si riporta alla
memoria.

IL GIUDICE

si riserva di provvedere.

IL GIUDICE

